



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 01/12/2020

### FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro rappresentando di essere titolare di due buoni fruttiferi postali e di aver ricevuto un importo inferiore di quello effettivamente dovuto sulla base delle condizioni economiche previste al momento della sottoscrizione, contestando, in particolare, di non aver ricevuto l'importo corretto relativo agli interessi dal 21° al 30° anno di maturazione dei buoni. Chiede, pertanto, l'accertamento del proprio diritto a ricevere l'applicazione del corretto tasso di interesse dal 21° anno al 30° anno, come indicato nella tabella dei rendimenti posta sul retro dei titoli e quindi pari al Lire 64,537 per ogni successivo bimestre maturato sino al 31/12 del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

Costitutosi, la resistente, preliminarmente, solleva le seguenti eccezioni di rito. In primo luogo, eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto relativo a comportamenti precedenti al 1° gennaio 2009 e quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro. In secondo luogo, eccepisce l'inammissibilità della domanda in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro. Con riferimento alla prima eccezione, la resistente sostiene che la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto del collocamento dei buoni, nel 1986 e nel 1987, mentre la competenza dell'Arbitro sussiste relativamente alle controversie relative ad operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Cita l'orientamento condiviso dell'Arbitro, secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma tuttora



produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero a contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF) (ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 7097/2020). Argomenta a tale riguardo che con la sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del contratto, che, nel caso di specie, è avvenuto nel 1986 e nel 1987. Per suffragare tale ricostruzione, la convenuta osserva che il comportamento di cui si discute è relativo alla consegna dei buoni, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei titoli, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF sarebbe invece costituito dalle operazioni e comportamenti dell'intermediario e non, invece, il momento successivo in cui l'asserito pregiudizio da essi derivanti si sia eventualmente manifestato. Con riguardo alla seconda eccezione, la convenuta sottolinea che i titoli oggetto del ricorso sono mezzi di raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e al riguardo svolge una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce gli aspetti di specialità, sulla base della normativa di settore avente carattere di specialità. Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'ABF, rileva che esso è definito dall'art. 129-bis, comma 1, del TUB e dalla Delibera n. 275 del 29 luglio 2008 del CICR. In ordine, invece, all'ambito oggettivo di applicazione della normativa sull'ABF, sottolinea che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, essendo escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23. Comma 4 del TUF, secondo cui le disposizioni del Titolo VI, capo 1 del TUB non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari. Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario afferma che i buoni fruttiferi sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del Titolo VI, capo 1 del TUB. Da ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF.

Ciò premesso, nel merito la convenuta precisa che i buoni in esame appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28/06/1986. L'art. 5 del decreto citato ha previsto la possibilità di emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli della precedente serie "P", su cui venivano indicati mediante l'apposizione di due timbri, sul fronte e sul retro, i nuovi tassi di interesse e non anche l'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. I titoli, oggetto di ricorso, appartengono dunque alla serie "Q" e sono stati rilasciati, utilizzando il modulo della precedente serie "P" e presentano due timbri, uno sul fronte del titolo al fine di indicare in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza e l'altro sul retro, in modo altrettanto chiaro ed univoco, recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie di emissione. Ribadisce, pertanto, di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione, avendo rilasciato i buoni postali fruttiferi utilizzando i moduli della precedente serie "P", apponendovi i timbri come evidenziato e riconoscendo, alla presentazione per il rimborso al titolare, esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle ad esso allegate. In definitiva, su tali buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 apponendo i timbri previsti e



riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto. Pertanto, essendo mutati i quattro tassi dei buoni, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente anche per l'ultimo decennio. In ogni caso, parte ricorrente era altresì consapevole di aver sottoscritto due buoni della serie "Q" e del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità.

Conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza dei rendimenti dei buoni.

Richiama a tale proposito giurisprudenza di merito e rappresenta che, in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 3963/2919 il titolare del buono appartenente alla serie "Q/P" avrebbe dovuto e comunque potuto conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13/06/1986 in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ritiene, pertanto infondata la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il rimborso del buono postale fruttifero, relativamente alla terza decade di durata, secondo la stampigliatura originaria riferita ad una serie "P" e cioè ad una serie differente da quella di appartenenza dei buoni sottoscritti che appartengono alla serie "Q". Nel merito, chiede, pertanto, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente non fa alcuna osservazione limitandosi a produrre in allegato la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## DIRITTO

In limine, occorre dar conto delle due eccezioni sollevate dall'intermediario resistente circa l'incompetenza sia temporale che per materia di questo Arbitro a derimere la controversia di cui trattasi. Con la prima eccezione (incompetenza temporale dell'Arbitro), l'intermediario, richiamando la sentenza n. 3963/2019 della Cassazione a SS.UU., sostiene che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del contratto e, da tale premessa, fa discendere l'incompetenza temporale dell'Arbitro, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la controversia, avvenuto in epoca antecedente al 1° gennaio 2009. Al riguardo, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, secondo il quale la contestazione riguardo ai rendimenti dei Buoni Fruttiferi non avrebbe per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportate sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (v. ex multis, Collegio di Milano, decisione n. 478/2014 e, in tal senso, anche il Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020).

Per quanto riguarda la seconda eccezione sollevata dall'intermediario resistente, quest'ultimo sostiene che le controversie in materia di Buoni Fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro, in quanto i Buoni Fruttiferi rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari. Al riguardo, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie della Banca d'Italia escludono dalla competenza per materia dell'Arbitro le controversie attinenti ai servizi ed alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB. Inoltre, le citate Disposizioni definiscono quali intermediari anche Poste Italiane S.p.A., in relazione all'attività di bancoposta. Al riguardo, l'orientamento consolidato di questo Arbitro considera il rapporto



instaurato con la sottoscrizione di Buoni Fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario. Inoltre, in presenza di una variegata e frammentaria normativa speciale disciplinante la materia e in un'ottica di effettività della tutela del cliente, l'Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella competenza dell'ABF in quanto riconducibili alle attività di bancoposta ai sensi dell'art.2 D.P.R. 14 marzo 201, n. 144 (v, in tal senso il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Nel merito, la questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale, appartenente alla serie "Q/P", emesso in data 08/01/1987 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. Il ricorrente contesta l'importo corrisposto dall'intermediario in sede di rimborso e ritiene di aver diritto ad una differenza derivante dall'erroneo conteggio dei rendimenti relativi al periodo compreso tra il 21° anno ed il 30° anno successivo a quello di emissione. Il ricorrente allega copia fronte/retro dei titoli. Come si può rilevare per tali buoni risulta apposto sul fronte un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e sul retro un timbro recante i rendimenti della serie "Q" per i primi venti anni. I titoli in esame appartengono alla tipologia di buoni della serie "Q" per i quali il decreto istitutivo consentiva l'utilizzo dei moduli cartacei della precedente serie "P". In tema, trovano applicazione le fonti che disciplinano il documento di legittimazione in oggetto, ovvero il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ed il D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che all'art. 5 ha stabilito che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente Serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per quest'ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura serie "P/Q", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

In proposito, si richiama la recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6142/2020 che ha affermato ".....in quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie "Q" per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie "P" per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento". Nel merito, sempre con la medesima decisione, il Collegio di coordinamento ha poi affermato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n.156, il vincolo contrattuale tra emittente ed investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". In definitiva, conformemente all'indirizzo confermato dal Collegio di coordinamento, la scritturazione sui titoli deve prevalere quando – come nel caso in esame – questi sono stati sottoscritti in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro dei medesimi. In tal caso, infatti, si sarebbe generato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

provvedimenti governativi; nel caso opposto in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative”. In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente volta ad ottenere con riguardo ai BFP della serie “Q/P”, il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro dei buoni emessi nel 1986 e nel 1987, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, va accolta.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO